

ALLA DETERMINAZIONE COMMISSARIALE n. 4 del 9 GEN. 2009

**Disciplinare per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura
dell'INPS**

1. Presso gli uffici dell'Avvocatura dell'INPS può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato, analogamente a quanto già avviene per l'Avvocatura dello Stato e per le altre Avvocature degli enti pubblici. Sono previsti, in linea di massima, fino a tre praticanti per ciascun Avvocato, salvo consentire un ulteriore utilizzo nelle realtà periferiche connotate da alti volumi di contenzioso.
2. La pratica forense non dà alcun titolo per l'accesso nei ruoli organici dell'Istituto, non fa sorgere diritti o interessi di natura giuridico - economica e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per l'iscrizione nell'albo professionale.

3) La pratica professionale, svolta a titolo gratuito e quindi senza oneri retributivi e previdenziali a carico dell'INPS, fermo restando gli obblighi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo la normativa in vigore, consta essenzialmente di due profili:

- a) formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento ad un Avvocato dell'INPS e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza;
- b) partecipazione alle udienze, dinanzi agli uffici della magistratura civile, svolta in affiancamento agli avvocati dell'INPS.

Considerato che la pratica forense è finalizzata essenzialmente a conseguire il titolo per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, le regole relative ai vari adempimenti formali (quali il numero delle udienze, la compilazione e la presentazione del libretto di pratica alla fine di ciascun semestre) sono quelle fissate dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

4) L'Istituto può interrompere lo svolgimento della pratica in qualsiasi momento, su indicazione dell'avvocato interno affidatario, qualora il praticante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

5) Sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- b) essere iscritto nell'elenco dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine presso il Tribunale nel territorio del cui circondario si trova l'Ufficio legale dell'INPS.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

- 6) In prima applicazione verranno interessati i Consigli dell'Ordine per definire le modalità del bando iniziale con un termine entro il 31 gennaio 2009.
- 7) La domanda, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, secondo un facsimile predisposto dall'Istituto e pubblicato anche sul sito Internet dell'INPS (<http://www.inps.it>) deve essere firmata per esteso dall'interessato, indirizzata al Direttore Regionale della sede Inps di competenza, e ivi spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine del stabilito.
- 8) In alternativa alla spedizione per raccomandata il praticante può presentare domanda presso qualsiasi Sede dell'Istituto; in tale caso viene rilasciata al richiedente una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione.
- 9) Nella domanda il praticante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
- il cognome, il nome e il codice fiscale;
 - il luogo e la data di nascita;
 - di essere cittadino italiano o di uno Stato membro della UE;
 - il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni.
 - il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - di essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita in Italia o all'estero purché riconosciuta equipollente. L'interessato deve indicare l'università o l'istituzione che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento, il voto di laurea e la votazione riportata nelle materie di

diritto civile, procedura civile, amministrativo, penale, procedura penale e diritto del lavoro, specificando per gli esami biennali sostenuti con due prove distinte, la votazione riportata in ciascuna annualità; se il titolo di studio è stato conseguito all'estero l'interessato deve indicare anche gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano;

- ogni altro titolo post laurea conseguito;
- anzianità di iscrizione all'Albo dei Praticanti Avvocati;
- stato di disoccupazione o svolgimento di attività lavorativa di qualsiasi genere;
- le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
- il recapito telefonico e l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui si chiede di ricevere le comunicazioni relative alla domanda qualora diverso da quello di residenza, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; l'INPS non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni in merito a tale indirizzo o da mancata o tardiva comunicazione delle variazioni; è facoltà dell'interessato comunicare il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica.

10) Il Direttore regionale, sentito il Coordinatore Regionale legale, procederà alla nomina di una commissione che sulla base di criteri predeterminati valuterà l'idoneità dei candidati e formerà la graduatoria, con efficacia biennale, implementabile semestralmente, sulla base dei titoli di cui sopra. A parità di punteggio prevale il più giovane di età.

11) Ai sensi del decreto legislativo. 196/03 l'INPS si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dai praticanti esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura. Nella domanda di partecipazione l'interessato deve esplicitamente manifestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti all'amministrazione. Competono all'interessato i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 196/03, in particolare il diritto all'aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati, nonché alla loro cancellazione, trasformazione in forma anonima, o blocco ove eventualmente l'amministrazione li trattasse violando le norme di cui alla legge citata.